

**Modalità di trasmissione, ricezione e
presentazione all'UO Ufficio Tributario delle
fatture elettroniche per certificare le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi realizzate**

INDICE DELLE VERSIONI

Versione	Data	Descrizione delle modifiche	Azione (I = inserimento, R= modifica)	Sezioni aggiornate
1.0	08/09/2026	Versione iniziale	I	

Sommario

1 INTRODUZIONE	4
1.1 FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA	4
1.2 HUB-SM	4
1.2.1 INTERFACCIAMENTO TRAMITE WEB SERVICE	4
1.2.2 INTERFACCIAMENTO TRAMITE TRIBWEB	4
1.2.3 TOKEN DI CONNESSIONE	4
2 SPECIFICHE TECNICHE	6
2.1 OPERAZIONI REALIZZATE IN SAN MARINO	6
2.2 REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL FORMATO XML	6
2.2.1 FORMATO DI TRASMISSIONE	6
2.2.2 CODICE DESTINATARIO DELLA TRASMISSIONE	6
2.2.3 CEDENTE/PRESTATORE	6
2.2.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE	7
2.2.5 DATI GENERALI DELLA FATTURA	7
2.2.6 Imponibile	7
2.2.7 Aliquota IVA	7
2.2.8 Natura	7
2.2.9 SCONTO/MAGGIORAZIONE	7
2.2.10 PRECISIONE DEI NUMERI DECIMALI	8
2.2.11 STRUTTURAZIONE DI NOME ED ESTENSIONE DEI FILES	8
2.3 NOTE DI VARIAZIONE ELETTRONICHE: NOTA DI DEBITO E NOTA DI CREDITO	9
2.4 COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA	9
2.4.1 DATI RILEVANTI	9
2.4.2 DDT - DOCUMENTO DI TRASPORTO	9
2.4.3 DETTAGLIO LINEE	10
2.4.4 DATI DI RIEPILOGO DELLA FATTURA	10
2.4.5 DATI SAMMARINESI	11
2.4.6 CONTRATTO ESTIMATORIO, CONTO VISIONE E SIMILARI	12
2.4.7 NOTE DI VARIAZIONE ELETTRONICHE	13
2.4.8 TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE	13
2.5 CASISTICHE PARTICOLARI	14
2.5.1 CESSIONE DI AUTOVEICOLI	14
2.5.2 LAVORAZIONE FUORI TERRITORIO DI BENI CEDUTI ALL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	14
2.5.3 AUTOFATTURA DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE	14
3 ITER FE per operazioni realizzate in San Marino	17
3.1 PERIODO TRANSITORIO E ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE PER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA	17
3.2 STRUMENTI PER COMPILARE FILE FE	17
3.3 TRASMISSIONE FILE FE	17
3.4 LAVORAZIONE FILE FE	18
3.5 RICEVUTA PRODOTTA DA HUB-SM	18

1 INTRODUZIONE

1.1 FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La **Fattura Elettronica** (FE), definita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163, è rappresentata mediante file XML (eXtensible Markup Language) che rispetta il formato definito dall'Amministrazione Finanziaria italiana e utilizzato nel Sistema di Intercambio (**SdI**) e in HUB-SM.

Tale formato prevede:

- **regole formali per la strutturazione del contenuto del file FE**; queste regole sono sancite in un apposito file di schema XSD (XML Schema Definition), il quale può subire nel tempo variazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria Sammarinese, ovvero evoluzioni in nuove versioni, ciascuna delle quali di volta in volta pubblicate su apposita sezione del portale www.gov.sm e del sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, in sostituzione della versione precedente.
- **regole formali per la strutturazione del nome del file FE**; queste regole sono sancite nel Documento A.

L'utilizzo dello schema Italiano all'interno del contesto normativo sammarinese, rende necessaria l'aggiunta di ulteriori regole e vincoli per la compilazione del contenuto del file FE ai fini delle operazioni realizzate in San Marino.

Le sezioni successive di questo documento descrivono tali regole aggiuntive applicate al formato ed al contenuto della FE.

1.2 HUB-SM

L'**HUB-SM**, definito all'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto Delegato n.163/2021, permette l'interscambio delle Fatture Elettroniche (FE) tra i soggetti cedente/prestatore e cessionario/committente individuati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Delegato 4 settembre 2026 n.133.

Le sezioni successive di questo documento descrivono le modalità con cui gli Operatori Economici Sammarinesi (OESM) interagiscono con le FE inerenti operazioni realizzate in San Marino.

1.2.1 INTERFACCIAMENTO TRAMITE WEB SERVICE

L'HUB-SM mette a disposizione un **Web Service** (WS) con cui è possibile interagire ai fini della ricezione, trasmissione e lavorazione delle FE.

Per le specifiche tecniche del WS si rimanda all'apposito documento "**WEB Service Fatturazione Elettronica OE**", nelle sezioni che descrivono i servizi dedicati alla gestione delle "**FE riguardanti operazioni realizzate in San Marino**".

1.2.2 INTERFACCIAMENTO TRAMITE TRIBWEB

È possibile interagire con l'HUB-SM anche tramite le funzionalità del servizio TRIBWEB dedicate alla gestione della fatturazione elettronica.

Il servizio TRIBWEB è raggiungibile on-line previa autenticazione sul Portale della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino (www.gov.sm).

Per la descrizione di tali funzionalità si rimanda alla manualistica dedicata.

1.2.3 TOKEN DI CONNESSIONE

Per utilizzare il Web Service ovvero le funzionalità di TRIBWEB che interagiscono con l'HUB-SM, è necessario disporre di un apposito token (gettone) di identificazione. Di seguito sono elencati tutti i passi da compiere per ottenere il token:

1. Accedere ed autenticarsi nel Portale della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm);
2. Accedere all'applicativo TRIBWEB;
3. Nel menù *TribFE* scegliere la funzione Richiesta Token;
4. Premere il bottone Genera Nuovo Token.

Il token è legato in maniera indissolubile al Profilo-Utente del Portale PA con cui è stato generato e ne rispecchia i diritti di lavoro nell'ambito della fatturazione elettronica. In tal modo un token permette di operare tramite WS per tutti e soli gli OESM per cui quel determinato Profilo-Utente dispone dei relativi permessi/deleghe.

Un token è valido per un anno solare a partire dal momento della sua generazione; tuttavia la chiusura del Profilo-Utente con cui si è ottenuto il token comporta la sua immediata invalidazione.

Non è ammesso l'utilizzo del WS tramite un token scaduto o invalidato; in questi casi è necessario ottenere ed utilizzare un nuovo token, seguendo gli stessi passi descritti in precedenza.

NOTA: i Token già in uso per interagire con HUB-SM ai fini dell'interscambio di fatturazione elettronica con l'Italia, sono validi ed applicabili per interagire con HUB-SM anche ai fini della fatturazione elettronica interna alla Repubblica di San Marino.

2 SPECIFICHE TECNICHE

2.1 OPERAZIONI REALIZZATE IN SAN MARINO

Quando un OESM emette una fattura elettronica destinata a un Cessionario/Committente sammarinese (diverso OESM), l'OESM emittente è tenuto a compilare il file FE in maniera che sia aderente:

- al [Formato della Fattura Elettronica](#);
- alle [Regole generali di compilazione della FE nel formato XML](#);
- alle regole per l'indicazione delle informazioni di interesse dell'UO Ufficio Tributario, descritte nella sezione [Compilazione Fattura Elettronica](#).

Il soggetto Trasmittente (identificato con Codice Operatore Economico Sammarinese) inoltra all'HUB-SM ciascun file FE secondo le modalità descritte nella sezione [Trasmissione file FE](#).

2.2 REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL FORMATO XML

Per la compilazione dei file-FE occorre rispettare le regole dettate dallo standard di rappresentazione XML, dalle tipologie dei campi o da prassi consolidate; si sottolinea che:

- è necessario escludere/omettere dal file XML un elemento con cardinalità minima zero e che non si desidera valorizzare; va pertanto **evitato** il suo inserimento come campo vuoto (elemento xml senza contenuto);
- dove sia prevista la rappresentazione di valori numerici con cifre decimali, il separatore fra parte intera e decimale deve essere sempre il carattere punto (.) e i decimali devono essere indicati almeno fino al centesimo (due cifre), anche se pari a zero;
- dove sia prevista l'attribuzione di un valore obbligatorio scelto all'interno di un insieme ben definito nello schema (enumerazione), l'assenza di valore o la presenza di un valore non ammesso determineranno il fallimento della validazione formale rispetto allo schema (esito negativo).

2.2.1 FORMATO DI TRASMISSIONE

L'elemento **<FormatoTrasmissione>** indica l'ambito della trasmissione delle informazioni.

In file FE attestante operazioni realizzate in San Marino, il valore ammesso è:

- **FPR12**

NOTA: gli Enti ed Uffici Pubblici della Repubblica di San Marino sono identificati da un Codice Operatore Economico ai fini della loro designazione come cessionario/committente in fattura.

2.2.2 CODICE DESTINATARIO DELLA TRASMISSIONE

L'elemento **<CodiceDestinatario>** è obbligatorio secondo lo schema XSD mutuato dal contesto italiano, poiché era stato concepito per identificare il canale telematico (registrato dal cliente presso il Sistema Di Interscambio italiano) al quale è destinata la trasmissione del file FE.

Nel contesto descritto in questo documento, il **<CodiceDestinatario>** deve essere sempre valorizzato con sette zeri ('0000000'). Si sottolinea che:

- salvo eventuale scarto, una fattura sarà sempre depositata nell'area riservata del Cessionario/Committente all'interno di TribWeb/HUB-SM (e anche in quella del Cedente/Prestatore nel caso di TD29 "autofattura" compilata dal Cessionario/Committente);
- riguardo all'esito della trasmissione, HUB-SM invierà una comunicazione informale all'indirizzo del domicilio digitale del Cessionario/Committente (e anche del Cedente/Prestatore nel caso di TD29 "autofattura" compilata dal Cessionario/Committente);
- HUB-SM renderà disponibile all'OESM Trasmittente la "ricevuta di consegna".

2.2.3 CEDENTEPRESTATORE

L'elemento **<IdFiscaleIVA>** deve contenere i seguenti valori:

- `<IdPaese>SM</IdPaese>`
- `<IdCodice>` → deve essere indicato il **codice dell'operatore economico sammarinese**, espresso come valore numerico. Es: `<IdCodice>01234</IdCodice>`

2.2.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE

L'elemento `<IdFiscaleIVA>` deve contenere i seguenti valori:

- `<IdPaese>SM</IdPaese>`
- `<IdCodice>` → deve essere indicato il **codice dell'operatore economico sammarinese**, espresso come valore numerico. Es: `<IdCodice>01234</IdCodice>`

2.2.5 DATI GENERALI DELLA FATTURA

2.2.5.1 NUMERO DELLA FATTURA

Il *Numero* della Fattura deve contenere almeno 1 carattere numerico da 0 a 9.

Un *Cedente/Prestatore* non può emettere più di una Fattura con lo stesso *Numero* all'interno dello stesso anno (riferito alla *Data* della Fattura).

In caso di TD29 "autofattura" un Cessionario/Committente non può emettere più di un documento con lo stesso *Numero* all'interno dello stesso anno (riferito alla *Data* della Fattura).

2.2.5.2 DATA DELLA FATTURA

La *Data* della Fattura indica il giorno di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di *TipoDocumento* = "TD04" (Nota di Credito) la *Data* deve essere maggiore o uguale a quella della fattura su cui si opera la rettifica.

2.2.6 Imponibile

Questo valore indica il corrispettivo richiesto al Cessionario/Committente. Il valore totale del documento deve essere comprensivo dell'imposta sulle importazioni.

2.2.7 Aliquota IVA

Il valore esprime la percentuale (numero a due cifre decimali) da applicare all'*Imponibile* per il calcolo dell'*Imposta IVA*. Ai fini delle operazioni regolamentate in questo documento deve assumere valore "0.00" (Esente da IVA) e diventa obbligatorio indicare la *Natura* "N4".

2.2.8 Natura

La specifica della *Natura* è obbligatoria in assenza di *Aliquota IVA*, cioè quando questa sia pari a zero. In presenza di *Aliquota IVA* diversa da zero invece, la *Natura* non deve essere specificata. Ai fini delle operazioni regolamentate in questo documento deve assumere valore "N4".

2.2.9 SCONTO/MAGGIORAZIONE

Gli sconti ovvero maggiorazioni specificati nell'elemento **DatiGeneral**i, all'interno del "corpo" della fattura (FatturaElettronicaBody → DatiGeneral*i* → ScontoMaggiorazione) **non incidono sul calcolo delle imposte**, che dipende esclusivamente dall'importo imponibile derivante dalle righe di dettaglio e riepilogo.

ATTENZIONE: Per l'inserimento dello sconto o della maggiorazione è opportuno operare a livello di **<DatiBeniServizi>** (Riga di Dettaglio) e **non di <DatiGeneral**i.

Affinché uno sconto/maggiorazione incida sull'*Imponibile* in Riepilogo, è necessario che sia espresso o come sconto/maggiorazione sul *PrezzoUnitario* in ciascuna Riga di Dettaglio, o come Riga di Dettaglio a sé stante di tipo "SC" = sconto.

Il calcolo di sconti/maggiorazioni si applica con effetto "a cascata" seguendo l'ordine di dichiarazione degli elementi XML e i risultati del conteggio, sia intermedi sia finali, devono mantenere la quantità di decimali richiesta nello schema.

Ciascun elemento di sconto/maggiorazione può essere rappresentato sia da un *Importo* (valore

prefissato) sia da una *Percentuale* (da applicare al valore ottenuto nel precedente step di calcolo); in caso di presenza contemporanea di *Importo* e *Percentuale*, ai fini del calcolo viene considerato solo l'*Importo*.

In ciascuna Riga di Dettaglio gli sconti/maggiorazioni si applicano sul *PrezzoUnitario*, che a sua volta influenza il valore del *PrezzoTotale* in base alla *Quantità*.

I controlli sulla correttezza degli importi applicano la tolleranza di 1 centesimo di euro; se la differenza tra i valori dichiarati e quelli ricalcolati è inferiore o uguale a $\pm 0,01$ allora il controllo si ritiene superato.

2.2.10 PRECISIONE DEI NUMERI DECIMALI

Nell'elemento **<DettaglioLinee>** la precisione dei campi che rappresentano importi e quantità è di 8 cifre decimali.

Nell'elemento **<DatiRiepilogo>** (totali del Riepilogo) invece gli importi hanno una precisione di 2 cifre decimali, ad eccezione del valore di **<Arrotondamento>** che ha la precisione di 8 cifre decimali.

2.2.10.1 UTILIZZO DEGLI ARROTONDAMENTI

L'arrotondamento degli importi, se necessario, deve sempre seguire la seguente regola:

- per eccesso, se la cifra immediatamente successiva a quella da arrotondare è pari o maggiore di 5;
- per difetto, se è inferiore a 5.

Ad esempio per l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, occorre considerare il valore della terza cifra decimale rispetto alla suddetta regola.

2.2.11 STRUTTURAZIONE DI NOME ED ESTENSIONE DEI FILES

Tutte le nomenclature di file citate in questo documento sono composte dal nome semplice seguito dall'estensione (no *path* di radice).

Il nome del file FE segue le direttive del [Formato della Fattura Elettronica](#) e può avere una delle seguenti estensioni:

- **.xml** file XML con o senza firma digitale XADES
- **.xml.p7m** file XML con firma digitale CADES

Il nome del file FE per operazioni realizzate in San Marino ha perciò la seguente struttura:

Codice paese + *Codice OESM* + *Carattere Separatore* + *Progressivo Univoco del file* + *Estensione*

Dove:

- *Codice Paese*: sempre il valore **'SM'**;
- *Codice OESM* (Operatore Economico Sammarinese): valore **numerico a 5 cifre** con eventuali 0 in testa (a sinistra);
- *Carattere Separatore*: è il carattere underscore (**_**), codice ASCII 95;
- *Progressivo Univoco del file*: è una **stringa alfanumerica con lunghezza massima di 5 caratteri** e con i seguenti valori ammessi: [a-z], [A-Z], [0-9]. In combinazione con le precedenti parti, serve a rendere univoco il nome del file.

Esempio: SM99999_A0000.XML

Il nome del file FE deve essere univoco rispetto a tutti i files FE che sono già passati attraverso la fase di validazione semantica ed elaborazione dei dati effettuata in HUB-SM, compresi quelli utilizzati nell'ambito della fatturazione elettronica verso Italia.

Quando un file FE viene respinto perché contiene errori, il suo nome non è più riutilizzabile per altri invii successivi, perciò la sua nuova versione (con contenuto riveduto e corretto) deve poi essere inoltrata al HUB-SM con un nome differente, ottenuto attribuendo al "progressivo invio" un valore consono.

È comunque possibile trasmettere all'HUB-SM più file FE con la stessa nomenclatura solo finché al più uno di essi risiede nell'**area temporanea** di trasmissione (sezione [Trasmissione file](#)) e quindi nessun file con quel nome è mai stato elaborato da HUB-SM per determinarne l'esito.

2.3 NOTE DI VARIAZIONE ELETTRONICHE: NOTA DI DEBITO E NOTA DI CREDITO

Le note di variazione (credito/debito) sono documenti elettronici nel [Formato della Fattura Elettronica](#) contrassegnati da apposito valore dell'elemento <TipoDocumento>.

La nota di debito attesta la variazione in aumento degli importi imponibili in fattura precedentemente emessa, addebitando al cessionario un maggiore importo totale ed eventualmente una maggiore imposta.

La nota di credito attesta lo storno totale o parziale (riduzione) degli importi imponibili in fattura precedentemente emessa, affinché per il cessionario risulti un minor importo totale ed eventualmente una minor imposta.

2.4 COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le FE compilate dagli OESM e trasmesse al HUB-SM, devono rispettare il [Formato della Fattura Elettronica](#) e le specifiche regole indicate in questa sezione, affinché l'UO Ufficio Tributario possa recepirle e inoltrarle (o renderle disponibili) in originale al soggetto destinatario.

Si applicano le seguenti **limitazioni aggiuntive rispetto al formato**:

- **Ciascun file FE deve contenere solo una fattura elettronica.**
Questa limitazione permette di distinguere chiaramente l'iter di ciascuna fattura elettronica.
- **I valori ammessi per <TipoDocumento> sono esclusivamente TD01, TD02, TD04, TD05, TD29.**

2.4.1 DATI RILEVANTI

2.4.1.1 TRASMITTENTE

<IdTrasmittente>

È necessario identificare il soggetto Trasmittente, che può coincidere con il Cedente/Prestatore oppure essere un soggetto diverso.

Esempio:

```
<IdTrasmittente>  
  <IdPaese>SM</IdPaese>  
  <IdCodice>01234</IdCodice>  
</IdTrasmittente>
```

In questo esempio il campo IdCodice contiene il **valore numerico del codice operatore economico sammarinese**.

2.4.2 DDT - DOCUMENTO DI TRASPORTO

<DatiDDT>

Il DDT (Numero e Data) è obbligatorio per i seguenti *Tipi Merce*:

- 1 - Materie Prime
- 2 - Servizi Conto Lavoro con MP
- 4 - Beni di Consumo
- 7 - Beni Strumentali

Nel caso vi sia un solo DDT, allora esso può riferirsi a tutta la fattura senza avere riferimenti alle righe.

Nel caso vi siano molteplici DDT, allora è obbligatorio specificare le righe-dettaglio a cui fa riferimento ciascun DDT utilizzando l'elemento <RiferimentoNumeroLinea>.

NOTA: HUB-SM effettua un controllo incrociato tra le righe di dettaglio e gli elementi "*DatiDDT/RiferimentoNumeroLinea*" per verificare che siano correttamente referenziate le voci di articoli con
{ *TipoCessionePrestazione* non-specificato

e [TipoMerce specificato oppure *PrezzoTotale* diverso da 0] }.

I DDT influenzano il calcolo dei [termini di trasmissione delle fatture per operazioni tra soggetti sammarinesi](#).

2.4.3 DETTAGLIO LINEE

<DettaglioLinee>

È obbligatorio indicare il [TipoMerce](#) (utilizzando l'elemento <AltriDatiGestionali>) quando *PrezzoTotale* diverso da 0.

Il TipoMerce all'interno del regime monofase permette di categorizzare ciascuna voce e di contestualizzarla in ambito di Beni o Servizi.

Quantita quando non specificata si considera 1 come valore di default.

PrezzoTotale corrisponde all'**Imponibile**, può essere minore, uguale o maggiore di 0 e deve sempre essere pari a:

$$[\text{PrezzoUnitario } (+ \text{ Maggiorazioni} - \text{ Sconti})] * \text{Quantita}.$$

È obbligatorio specificare i seguenti valori:

$$\text{AliquotaIVA} = 0.00$$

$$\text{Natura} = \text{N4}$$

2.4.4 DATI DI RIEPILOGO DELLA FATTURA

<DatiRiepilogo>

È obbligatorio indicare il [TipoMerce](#) (utilizzando l'elemento <RiferimentoNormativo>) quando *ImponibileImporto* diverso da 0.

Il TipoMerce all'interno del regime monofase permette di categorizzare ciascuna voce e di contestualizzarla in ambito di Beni o Servizi.

Per ogni distinta combinazione di valori di *AliquotaIVA* e *TipoMerce* specificati in <DettaglioLinee>, deve essere presente una corrispondente riga di <DatiRiepilogo>.

Per ogni distinta combinazione di valori di *Natura* e *TipoMerce* specificati in <DettaglioLinee>, deve essere presente una corrispondente riga di <DatiRiepilogo>.

È obbligatorio specificare i seguenti valori:

$$\text{AliquotaIVA} = 0.00$$

$$\text{Imposta} = 0.00$$

$$\text{Natura} = \text{N4}$$

RiferimentoNormativo deve contenere l'indicazione del TipoMerce ed il testo esplicativo della Natura di esenzione dall'imposta.

Complessivamente i dati del Riepilogo devono sempre quadrare con quelli presenti in <DettaglioLinee>;

la somma dei valori di *PrezzoTotale* nelle occorrenze di <DettaglioLinee> (già considerati eventuali maggiorazioni/sconti per riga) e del valore di *Arrotondamento* in <DatiRiepilogo>, deve essere uguale al totale dei valori di *ImponibileImporto* nei <DatiRiepilogo>.

2.4.5 DATI SAMMARINESI

L'Amministrazione fiscale sammarinese impone che ogni fattura elettronica indichi nelle proprie righe di dettaglio e di riepilogo i seguenti "dati sammarinesi".

2.4.5.1 TIPO MERCE

Ai fini del rimborso dell'imposta monofase e della determinazione dell'ambito "Beni" o "Servizi", l'OESM è tenuto a dichiarare il *Tipo Merce* nelle FE per operazioni realizzate in San Marino.

I possibili tipi merce in ambito di regime Monofase sono:

- 1 - Materie Prime;
- 2 - Servizi Conto Lavoro con MP;
- 3 - Servizi Conto Lavoro senza MP e prestazioni di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n.131;
- 4 - Beni di Consumo;
- 7 - Beni Strumentali.

Una fattura può contenere **esclusivamente** una delle seguenti combinazioni:

- righe relative ai beni e contrassegnate con *Tipo Merce* 1, 4, 7;
- righe relative al *Tipo Merce* 2;
- righe relative al *Tipo Merce* 3.

Tipo Merce in riga di dettaglio

Per annotare *Tipo Merce* nelle singole **righe di dettaglio** si può utilizzare l'elemento formalmente opzionale <DettaglioLinee><AltriDatiGestionali> specificando nei sotto-elementi quanto segue:

- nel tag <TipoDato> deve essere specificata il valore "TM" (abbreviazione di **Tipo Merce**);
- nel tag <RiferimentoTesto> deve essere specificato il valore numerico della codifica del Tipo Merce, formato da una o due cifre.

Esempio: con Tipo Merce 1 (Materie Prime)

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>TM</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>1</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

Tipo Merce in riga di riepilogo

Per annotare il *Tipo Merce* all'interno di ciascuna **riga di riepilogo** si può utilizzare l'elemento formalmente opzionale <RiferimentoNormativo>, in modo che contenga una stringa di testo con il seguente formalismo:

TM:nn (da una a due cifre) eventualmente seguito dal separatore "," ed altro testo libero.

Esempio:

```
<RiferimentoNormativo>TM:1</RiferimentoNormativo>
oppure
<RiferimentoNormativo>TM:1, qualsiasi nota</RiferimentoNormativo>
```

Quindi nel file XML potremmo ottenere:

```
<DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
  <Natura>N4</Natura>
  <ImponibileImporto>1725.00</ImponibileImporto>
  <Imposta>0.00</Imposta>
  <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
  <RiferimentoNormativo>TM:1, ESENTE</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
```

2.4.5.2 TIPO CESSIONE

Ai fini delle Richieste di Rimborso Monofase, è necessario specificare un **Tipo Cessione** per ciascun documento di fatturazione, utilizzando l'elemento formalmente opzionale

<DatiGeneraliDocumento><Causale> per assegnare un codice tipologico numerico con il seguente formalismo.

TC:nn (da una a due cifre).

Esempio:

```
<DatiGeneraliDocumento>
...
<Causale>TC:4</Causale>
...
</DatiGeneraliDocumento>
```

L'elenco dei valori ammessi per determinare il Tipo Cessione è consultabile nell'apposito manuale disponibile nell'area download dell'applicativo TribWeb.

2.4.5.3 IMPONIBILE NON RIMBORSABILE

Quando un imponibile non è rimborsabile ai fini delle Richieste di Rimborso Monofase, è necessario specificarlo in riga di dettaglio utilizzando l'elemento formalmente opzionale <DettaglioLinee><AltriDatiGestionali> e inserendo nel <TipoDato> il valore "NONRIMB".

Esempio:

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>NONRIMB</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>
```

2.4.5.4 NOMENCLATURA COMBINATA

La *Nomenclatura Combinata* è un dato facoltativo, che in base alle disposizioni europee permette di classificare le voci in fattura tramite *sezioni*, *capitoli* e *sottocapitoli*; la codifica prevede l'utilizzo di uno o due o tre codici numerici, separati da spazio.

Esempio: 0123 02 02 dove sezione è 0123, capitolo è 02, sottocapitolo è 02.

Per indicare nella FE la Nomenclatura Combinata, si può utilizzare l'elemento formalmente opzionale <DettaglioLinee><AltriDatiGestionali>.

La Nomenclatura può quindi essere specificata valorizzando i sotto-elementi nel seguente modo:

- nel tag <TipoDato> si specifica il valore "COMB";
- nel tag <RiferimentoTesto> si indica il codice della Nomenclatura nel formato: ssss cc tt.

Attenzione: è presente un carattere di spazio tra le sequenze di codifica.

Esempio:

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>COMB</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>0101 03 02</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

2.4.6 CONTRATTO ESTIMATORIO, CONTO VISIONE E SIMILARI

Nel caso di fattura di cessione relativa a beni già precedentemente inviati al cessionario con causale "Contratto estimatorio", "Conto visione" e similari, in fattura è indispensabile indicare l'elemento <Causale> contenente la sigla "CE".

Esempio:

```
<DatiGeneraliDocumento>
...
<Causale>CE</Causale>
...
</DatiGeneraliDocumento>
```

IMPORTANTE: Nell'elemento <DatiGeneraliDocumento><Data> deve essere indicata la data in cui il cessionario ha richiesto l'emissione della fattura (data del documento di "ordine a fatturare del cliente").

In questi casi in <DatiDDT> occorre identificare i Documenti Di Trasporto che avevano accompagnato

il trasferimento dei beni dal cedente al cessionario, antecedentemente al verificarsi della cessione attestata mediante la fattura.

2.4.7 NOTE DI VARIAZIONE ELETTRONICHE

Nel caso di nota di variazione (credito / debito) è obbligatorio indicare i riferimenti a fattura precedentemente emessa su cui si intende apportare modifiche agli importi, tramite l'elemento **<DatiFattureCollegate>**. Tale obbligo non si applica nel caso di [Nota per Variazioni Contrattuali](#).

Ciascun riferimento richiede la compilazione di un elemento **<DatiFattureCollegate>**.

I sotto-elementi **<IdDocumento>** e **<Data>** permettono di indicare i dati identificativi della fattura da variare.

Quando si fa riferimento a diverse fatture precedenti (cioè il quantitativo di diversi documenti è maggiore di uno), all'interno di ogni elemento **<DatiFattureCollegate>** è opportuno indicare con uno o più sotto-elementi **<RiferimentoNumeroLinea>** quali siano le righe della Nota di Credito che vanno a variare la fattura identificata con i sotto-elementi **<IdDocumento>** e **<Data>**.

2.4.7.1 NOTA PER VARIAZIONI CONTRATTUALI

Una nota di variazione (credito / debito) per "variazioni contrattuali":

- riguarda tipicamente "premi", "adjustment fee" e similari;
- non si riferisce ad alcuna specifica fattura ma dipende da un pre-esistente contratto tra il cedente/prestatore e il cessionario/committente.

Per contrassegnare una nota di variazione (credito / debito) per "variazioni contrattuali", è indispensabile indicare all'interno del documento XML un elemento **<Causale>** contenente la sigla "VariazioniContrattuali".

Esempio:

```
<DatiGeneraliDocumento>
...
<Causale>VariazioniContrattuali</Causale>
...
</DatiGeneraliDocumento>
```

In questo caso è necessario omettere l'elemento **<DatiFattureCollegate>**.

2.4.8 TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE

2.4.8.1 CESSIONE DI BENI

È obbligatorio indicare almeno un [DDT](#). Si applicano le disposizioni di cui al Decreto Delegato n.133/2026.

Il **termine di trasmissione** di una fattura di cessione di beni è riferito alla data del DDT ed è calcolato come:

primoGiornoNonfestivo[fineMese[mese(DataDDT) + 2 mesi]].

La fattura di cessione di beni trasmessa oltre il termine calcolato secondo la formula di cui sopra è soggetta alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato n.133/2026.

Il termine e la procedura di cui sopra sono applicati anche per le cessioni di beni in conto lavoro con apporto di materiale.

Il termine non si applica laddove c'è un differimento delle operazioni di cessione che non sia superiore ad un anno dalla data di trasferimento dei beni.

2.4.8.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI (Servizi di conto lavoro senza materie prime e prestazioni di servizi di cui alla Legge n.131/1991)

L'indicazione di [DDT](#) è facoltativa.

Il **termine di presentazione** di una fattura per prestazione di servizi è determinato dalla *Data* della Fattura ed è calcolato come:

primoGiornoNonfestivo[fineMese[mese(DataFattura) + 2 mesi]].

Una fattura trasmessa oltre i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come prevista all'articolo 6 del Decreto Delegato n.133/2026 comminata all'OESM che ha emesso la fattura.

2.5 CASISTICHE PARTICOLARI

2.5.1 CESSIONE DI AUTOVEICOLI

Nel caso di cessione di autoveicoli, la fattura elettronica deve contenere l'indicazione del numero di Telaio di ogni veicolo.

Per indicare un numero di Telaio in una riga di dettaglio della FE, si può utilizzare l'elemento formalmente opzionale

<DettaglioLinee><AltriDatiGestionali>.

Il numero di Telaio può quindi essere specificato valorizzando i sotto-elementi nel seguente modo:

- nel tag **<TipoDato>** si specifica il valore "TELAIO";
- nel tag **<RiferimentoTesto>** si indica il numero di Telaio.

Esempio:

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>TELAIO</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>WF0PXXGCHPJL14048</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

2.5.2 LAVORAZIONE FUORI TERRITORIO DI BENI CEDUTI ALL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Quando i beni ceduti in fattura sono trasportati fuori territorio della Repubblica di San Marino per essere sottoposti a lavorazioni, prima di essere riconsegnati al cessionario, l'operazione è comunque realizzata e la corrispondente fattura elettronica ricade nell'ambito descritto in questo documento.

2.5.3 AUTOFATTURA DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Il soggetto Cessionario/Committente ha l'obbligo di compilare e trasmettere un documento elettronico di tipologia "autofattura" nei casi contemplati dalle vigenti normative; si aggiungono le seguenti disposizioni riguardo la compilazione dei dati e la valorizzazione di specifici elementi all'interno del file XML.

Soggetto Emittente

Occorre indicare che il Soggetto Emittente del file fattura-elettronica è quello indicato al suo interno in qualità di Cessionario/Committente (sigla "CC" in enumerazione prevista nello schema).

Esempio:

```
<FatturaElettronicaHeader>
...
  <SoggettoEmittente>CC</SoggettoEmittente>
...
</FatturaElettronicaHeader>
```

oppure se il Soggetto Emittente del file fattura-elettronica è quello indicato al suo interno in qualità di TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente (sigla "TZ" in enumerazione prevista nello schema).

Esempio:

```
<FatturaElettronicaHeader>
...
  <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
...
</FatturaElettronicaHeader>
```

Cedente/Prestatore

È il soggetto intestatario della fattura, in considerazione del fatto che risulta essere il cedente dei beni o il soggetto che effettua il servizio.

Cessionario/Committente

È il soggetto che risulta indicato sia come acquirente/committente che in questo caso come soggetto emittente.

Identificativo del Documento

L'elemento **<TipoDocumento>** deve assumere uno dei valori ammessi afferenti alle "autofatture":

- **TD29** Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Il documento elettronico deve essere identificabile univocamente in relazione a:

- identificativo del Cessionario/Committente (che in questo caso produce il documento);
- anno della data-fattura (<DatiGeneraliDocumento><Data>);
- numero-fattura (<DatiGeneraliDocumento><Numero>);

Esempio:

```
<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD29</TipoDocumento>
      ...
      <Data>2021-01-01</Data>
      <Numero>F00123456</Numero>
    </DatiGeneraliDocumento>
    ...
  </DatiGenerali>
  ...
</FatturaElettronicaBody>
```

2.5.3.1 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZARE L'OMESSA EMISSIONE DI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Nel caso di autofattura prodotta dal cessionario/committente, al fine di regolarizzare operazioni per le quali non si è ricevuta fattura o si è ricevuta fattura irregolare dal cedente/prestatore, l'elemento **<TipoDocumento>** deve assumere il valore **TD29** "Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione".

Esempio termini per la regolarizzazione.

Il cliente che non riceva la fattura entro i termini previsti, trascorsi due mesi dai predetti termini, è tenuto nei trenta giorni successivi a regolarizzare la stessa mediante emissione di autofattura e relativa trasmissione all'HUB-SM.

Qualora la regolarizzazione non avvenga entro i trenta giorni previsti, è comunque possibile procedervi tardivamente; in tal caso, tuttavia, la regolarizzazione comporta l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Delegato n.133/2026.

2.5.3.2 DOCUMENTO DI VARIAZIONE (A CREDITO O A DEBITO) SU AUTOFATTURA

Un documento elettronico che attesta una correzione o variazione rispetto a un documento "autofattura" precedentemente emesso è anch'esso un'autofattura:

- il **<TipoDocumento>** deve assumere il medesimo valore che era stato assegnato al documento "autofattura" originario soggetto a variazione;
- è opportuno (seppur non obbligatorio) che l'elemento **<DatiFattureCollegate>** faccia riferimento ai dati identificativi del documento "autofattura" originario soggetto a variazione;
- il *segno* degli importi registrati nel documento determina se si tratta di una variazione a credito (storno) o a debito (aumento dei costi):
 - importi negativi, ovvero di segno opposto a quelli del documento "autofattura" soggetto a variazione, determinano una variazione a credito (storno);
 - importi positivi, ovvero dello stesso segno di quelli del documento "autofattura" soggetto a variazione, determinano una variazione a debito (aumento dei costi).

La trattazione di eventuali ulteriori casistiche particolari sarà definita da apposito manuale disponibile su

apposita sezione del portale www.gov.sm e del sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

3 ITER FE per operazioni realizzate in San Marino

Il Cedente/Prestatore e il Cessionario/Committente indicati in fattura sono entrambi "OESM", cioè operatori economici stabiliti o identificati o soggetti ad essi assimilati nel territorio della Repubblica di San Marino in possesso di un codice operatore economico.

L'iter delle fatture elettroniche prevede i seguenti passi:

1. Il Cedente/Prestatore OESM produce fattura indirizzata a Cessionario/Committente OESM, rispettando le [regole formali](#) e di [compilazione](#).
2. Il Cedente/Prestatore OESM (o soggetto delegato) trasmette a HUB-SM il file FE relativo alla fattura prodotta al passo precedente.
3. HUB-SM notifica al Cedente/Prestatore OESM (e/o soggetto trasmittente delegato) eventuali errori che impediscono la trasmissione di ciascun file FE.
4. L'UO Ufficio Tributario tramite elaborazioni automatizzate effettua l'acquisizione dati e la produzione delle notifiche telematiche (es. scarto, consegna, ...).
5. HUB-SM notifica al soggetto trasmittente il recepimento o lo scarto del file FE.
6. In caso di recepimento, HUB-SM considera la fattura consegnata al destinatario; il Cessionario/Committente OESM ha nelle sue disponibilità la fattura elettronica nella propria area riservata della procedura TribWeb, cioè all'interno di HUB-SM. La fattura si considera perfezionata dopo la produzione della Ricevuta di Consegna o di Mancata Consegna (Impossibilità di Recapito).
7. In caso di scarto la fattura si considera NON-emessa.
8. Il Cedente/Prestatore OESM (o soggetto delegato) tramite HUB-SM può ottenere il documento digitale della notifica telematica di esito di ciascuna fattura (es. scarto, consegna, ...).

NOTA: Il Cedente/Prestatore OESM (o soggetto delegato) tramite HUB-SM può ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di lavorazione di ciascuna fattura.

3.1 PERIODO TRANSITORIO E ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE PER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA

L'articolo 2 del Decreto Delegato n.133/2026, individua i soggetti obbligati a predisporre in formato elettronico le fatture per operazioni realizzate in San Marino.

Nel periodo transitorio, dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026 di cui all'articolo 11, comma 1 del citato decreto delegato, non vige ancora l'obbligo di fatturazione elettronica citato, pertanto ciascun Operatore Economico può impostare tramite l'applicazione TRIBWEB la propria **data di avvio della fatturazione elettronica attiva per operazioni realizzate in San Marino:**

Menù > Anagrafiche > Contribuente > comando "Modifica Inizio FE interna SM"

Tale data è modificabile fino al giorno precedente al suo raggiungimento, dopodiché è definitiva e vincola l'OE alla presentazione in formato elettronico delle fatture per operazioni interne a San Marino.

L'HUB-SM può accettare files FE relativi ad un OESM Cedente/Prestatore solamente a partire dalla rispettiva *data di avvio della fatturazione elettronica attiva interna SM*.

3.2 STRUMENTI PER COMPILARE FILE FE

L'OESM che emette fattura in formato elettronico deve dotarsi di propri strumenti informatici (es. software gestionale) atti alla compilazione e produzione di file FE per operazioni realizzate in San Marino, nel rispetto delle normative vigenti e delle specifiche tecniche presentate in questo documento.

3.3 TRASMISSIONE FILE FE

Il Cedente/Prestatore OESM produce la fattura elettronica (file FE in formato XML, vedi [Compilazione Fattura Elettronica](#)) e la trasmette all'HUB-SM scegliendo tra le modalità:

- upload tramite applicativo **TRIBWEB**;
- upload tramite **WEB Service**.

A prescindere dalla modalità utilizzata, durante la fase di trasmissione avvengono:

- il calcolo del codice **hash** corrispondente al file, mediante **algoritmo SHA-256**; il valore dell'hash viene memorizzato nell'HUB-SM e restituito al trasmittente;
- il **controllo sintattico** del file FE: se si riscontrano errori, questi sono immediatamente segnalati al trasmittente e il file FE viene subito respinto.

L'hash può essere utilizzato in seguito per verificare l'integrità delle comunicazioni, ad esempio confrontandolo con quello producibile dall'operatore emittente o riportato nella notifica telematica di esito (es. scarto, consegna, ...).

Una volta trasmesso all'HUB-SM, ciascun file FE rimane depositato in un'**area temporanea** fino all'esecuzione dell'elaborazione automatica (es. in orari programmati) che convalida, acquisisce e lavora i dati; entro tale lasso di tempo il trasmittente può cancellare o sostituire i file trasmessi e ancora non elaborati.

A seguire, sono illustrate le fasi di elaborazione di ciascun file FE per operazioni realizzate in San Marino.

3.4 LAVORAZIONE FILE FE

- **Prima Fase.** Esecuzione del **controllo semantico** dei dati contenuti in ciascun file FE trasmesso.
Un file contenente errori viene respinto (scarto) e una e-mail di notifica viene spedita all'indirizzo che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso il file.
Il successo dell'acquisizione dei dati da file-FE permette la messa a disposizione della fattura al destinatario e la conseguente produzione della relativa notifica telematica di esito (ricevuta di consegna o di impossibilità di recapito).
- **Seconda Fase.** Generazione di eventuali Sanzioni a partire dai dati delle fatture lavorate nella fase precedente. HUB-SM effettua la spedizione di e-mail all'indirizzo che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso i files FE; ogni e-mail contiene le notifiche della disponibilità di ricevute (in formato XML), sia per esito negativo che positivo, comprensive dell'**identificativo HUB-SM** attribuito a ciascun file FE trasmesso mediante HUB-SM.

La notifica dell'esito di un file FE contiene (a prescindere dall'esito positivo o negativo) l'identificativo univoco attribuito al file FE da HUB-SM.

L'esito negativo (notifica di scarto) da parte di HUB-SM comporta la **NON-emissione** della fattura contenuta nel relativo file FE.

In seguito all'esito positivo da parte di HUB-SM il Cessionario/Committente OESM (o soggetto delegato) è in grado di reperire e consultare il file FE e la corrispondente fattura emessa sul portale TribWeb o tramite i web-services di HUB-SM.

3.5 RICEVUTA PRODOTTA DA HUB-SM

Per ciascun file FE trasmesso su HUB-SM, quest'ultimo sistema produce e restituisce un file XML di ricevuta (notifica telematica), attestante la consegna o la mancata consegna (impossibilità di recapito) o lo scarto.

L'HUB-SM notifica la disponibilità della ricevuta inviando un'e-mail all'indirizzo che sul Registro dei Domicili Digitali (RDD) corrisponde al soggetto che ha trasmesso il relativo file FE.

La ricevuta contiene:

- l'indicazione del tipo di ricevuta: consegna, mancata consegna, scarto, ecc;
- l'identificativo che HUB-SM ha assegnato al file FE;
- la data e ora in cui l'HUB-SM ha ricevuto il file FE (evento di trasmissione su HUB-SM);
- il codice **hash** calcolato con **algoritmo SHA-256** a partire dal file FE; potrà essere utilizzato per verificare l'integrità del file-fattura XML;
- la firma digitale del HUB-SM, che certifica l'identità dell'emittente della ricevuta e permette di verificare l'integrità del file di ricevuta.

Il codice hash può essere ricalcolato in qualsiasi momento a partire da un file FE conservato dall'operatore economico o da apposito soggetto designato.

L'uguaglianza tra i codici hash prodotti dalle diverse parti (cedente/prestatore, soggetto trasmittente, cessionario/committente, HUB-SM) testimonia il mantenimento dell'integrità del file FE attraverso tutti i passaggi del suo ciclo di vita.